

Condizioni generali

Procura permanente

- 1 Campo d'applicazione**

Le presenti condizioni generali Procura permanente (CG) disciplinano le relazioni d'affari tra i clienti (di seguito denominati anche il/la cliente) e Posta CH SA (Wankdorffallee 4, 3030 Berna, Svizzera; di seguito denominata Posta) nell'ambito della prestazione «Procura permanente». Unitamente alle CG «Servizi postali» per clienti privati / clienti commerciali e al relativo factsheet (inclusivo di listino prezzi), queste CG costituiscono la base per la registrazione di procure permanenti nel sistema elettronico della Posta. Fanno fede i documenti più recenti della Posta. I riferimenti alle persone si intendono validi per ogni genere e per una pluralità di persone.
- 2 Descrizione della prestazione**

Con il rilascio di una procura permanente, il/la cliente delega una persona da lui/lei autorizzata a prendere in consegna in sua vece invii postali, pagamenti e atti giudiziari ed esecutivi e a confermarne il ricevimento mediante firma.
- 3 Rilascio di procure permanenti**

Le procure permanenti devono essere rilasciate personalmente dal/dalla cliente allo sportello postale sulla base di un documento d'identità personale oppure attraverso un'autenticazione notarile della sua firma. È possibile inoltre il rilascio di una procura permanente tramite internet sulla base di un conto utente e del login personale del/della cliente. Il/La cliente può registrare un numero illimitato di procuratori.
- 4 Recapito d'invii**

La consegna dell'invio alla persona in possesso di procura equivale al recapito al/alla cliente. Spetta alla persona in possesso di procura inoltrare l'invio al/alla cliente. La Posta ha il diritto di verificare in qualsiasi momento l'identità della persona in possesso di procura, nonché la sua autorizzazione a ritirare gli invii. Sono esclusi dalla consegna gli invii che possono essere recapitati esclusivamente al destinatario (invii sui quali è apposto il contrassegno «Mani proprie» oppure «Verifica dell'identità» e lettere con verifica dell'identità).
- 5 Indennizzo**

Il rilascio e la proroga di procure permanenti avvengono esclusivamente a pagamento. I prezzi e gli ulteriori dettagli sono riportati nella documentazione indicata all'art. 1. Gli indennizzi sono pagabili in anticipo. In caso di disdetta, i pagamenti effettuati non vengono rimborsati.
- 6 Responsabilità**

La responsabilità della Posta è disciplinata dalle corrispondenti disposizioni delle CG «Servizi postali» per clienti privati / clienti commerciali. Nella misura consentita dalla legge, la Posta è sollevata in particolare da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti o lucro cessante.
- 7 Protezione dei dati**

Si applicano le disposizioni generali in materia di protezione dei dati delle CG «Servizi postali» per clienti privati / clienti commerciali.
La dichiarazione sulla protezione dei dati del sito web www.posta.ch/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati fornisce informazioni aggiuntive in merito al trattamento di dati presso la Posta.
- 8 Durata e revoca delle procure**

Le procure permanenti rilasciate hanno generalmente una validità illimitata. Tuttavia, possono essere revocate in qualsiasi momento e cancellate dal sistema della Posta. Le procure non decadono né alla morte del/della cliente né alla perdita della sua capacità di agire e nemmeno in caso di suo fallimento o di quello della persona in possesso di procura.
- 9 Modifica delle CG**

La Posta si riserva il diritto di modificare le CG in qualsiasi momento. Le modifiche, tranne nei casi urgenti, vengono comunicate in via preventiva e in modo adeguato. Sono ritenute accettate se i clienti non le contestano in forma scritta entro 30 giorni. La contestazione comporta automaticamente la risoluzione immediata del contratto.
- 10 Clausola salvatoria**

Qualora singole disposizioni delle presenti CG dovessero essere inefficaci, incomplete o illecite oppure il loro adempimento diventasse impossibile, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti parti del contratto. In tal caso le parti si impegnano a sostituire immediatamente la relativa disposizione con una disposizione lecita ed efficace che si avvicini il più possibile al contenuto della proposizione originale, purché non entri in conflitto con le disposizioni a tutela dei consumatori.
- 11 Cessione dei diritti**

La cessione del presente contratto o il trasferimento di diritti o doveri da esso derivanti richiede il consenso scritto di entrambe le parti. La Posta può cedere il presente contratto ovvero trasferire diritti e doveri da esso derivanti a un'altra società senza il consenso del/della cliente, purché la Posta controlli direttamente o indirettamente tale società. La Posta è inoltre autorizzata a trasferire e/o cedere a terzi contratti o pretese da esso derivanti al fine di eseguire un incasso, senza il consenso del/della cliente.
- 12 Diritto applicabile e foro competente**

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è Berna. Sono fatti salvi i fori (parzialmente) imperativi (cfr. in particolare gli artt. 32 e 35 CPC per i consumatori).
- 13 Ufficio di conciliazione**

Prima di ricorrere al tribunale competente, i clienti hanno la possibilità di rivolgersi all'organo di conciliazione della PostCom per risolvere la controversia. Le indicazioni di contatto si trovano all'indirizzo www.ombud-postcom.ch/it.
- 14 Formato di pubblicazione legalmente valido**

Le uniche CG giuridicamente vincolanti e che costituiscono parte integrante del contratto sono pubblicate in formato elettronico e sono consultabili all'indirizzo www.posta.ch/cg. In casi singoli, su richiesta del/della cliente, la Posta può fornire una versione cartacea delle CG. Il/La cliente prende atto del fatto che le CG in versione cartacea costituiscono soltanto una riproduzione delle CG pubblicate in formato elettronico in vigore in quel momento, che sono le uniche giuridicamente vincolanti, e forniscono informazioni legalmente valide solo se corrispondono in tutto e per tutto alla versione elettronica.

Posta CH SA, settembre 2024